

INDENNITA' DI MEDIAZIONE, BENEFICI FISCALI E CREDITO D'IMPOSTA

Tutte gli importi minimi indicati nelle seguenti tabelle per gli scaglioni di riferimento sono inderogabili ai sensi del comma 6 dell'art. 31 del DM 150/23

A. INDENNITA' E SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO EFFETTIVO DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell'art. 28 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 150 del 2023, per le procedure di Mediazione iniziate con **domanda presentata dal 15 Novembre 2023**, ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di **Indennità** comprendente le **Spese di Avvio** e le **Spese di Mediazione** per lo svolgimento del primo incontro di mediazione effettivo, oltre alle **Spese Vive**. Tali importi sono **dovuti da ciascuna delle parti**, rispettivamente, alla presentazione della Domanda di Mediazione e al momento dell'Adesione.

In caso di Mancato Accordo al primo incontro, le Indennità pagate e come sotto specificate, sono integralmente Credito d'Imposta fino a € 300,00 sull'Imponibile (l'IVA ovviamente non rientra nel Credito di Imposta).

Per le materie del contenzioso per cui l'incontro di mediazione è condizione di procedibilità¹ (cd. "Materie Obbligatorie"), per le Mediazioni delegate dal Giudice e per Clausola Contrattuale²

Valore della lite	Spese di avvio	Spese di mediazione	Totale (IVA esclusa)	Totale (IVA inclusa)
Fino a € 1.000 e indeterminato basso	€ 32	€ 48	€ 80	€ 97,60
Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminato medio	€ 60	€ 96	€ 156	€ 190,32
Superiore a € 50.000 e indeterminato alto	€ 88	€ 136	€ 224	€ 273,28

Per tutte le materie del contenzioso civile e commerciale relative a diritti disponibili³ (cd. "Materie Volontarie")

Valore della lite	Spese di avvio	Spese di mediazione	Totale (IVA esclusa)	Totale (IVA inclusa)
Fino a € 1.000 e indeterminato basso	€ 40	€ 60	€ 100	€ 122,00
Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminato medio	€ 75	€ 120	€ 195	€ 237,90
Superiore a € 50.000 e indeterminato alto	€ 110	€ 170	€ 280	€ 341,60

Spese vive:

Servizio di invio delle convocazioni tramite servizio postale (non è garantito l'invio di raccomandate 1):

- € 5 + Iva per convocazioni tramite PEC
- € 10 + Iva per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionale A/R
- € 15 + Iva per il servizio di invio ciascuna raccomandata internazionale A/R

¹ Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera (incluso prestazione d'opera intellettuale), rete, somministrazione (incluso contratti di energia, acqua e servizi vari), società di persone e subfornitura.

² Importi ridotti di un quinto ai sensi dell'art. 28, comma 8, del DM 150/2023.

³ Tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, come a titolo di esempio: contratti e obbligazioni varie, responsabilità extracontrattuale, vendita di cose mobili, appalto, recupero crediti di qualsiasi importo, brevetti, proprietà intellettuale, materie ricadente nella competenza del tribunale delle imprese, diritto industriale e societario, risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.



Servizio di Firma Digitale per la sottoscrizione dei verbali e degli accordi tramite apposita piattaforma:

- € 2 + Iva per ciascuna firma e conservazione del verbale a norma CAD.

Servizio di rilascio copie

- € 5+ Iva per ciascun documento oltre a quello rilasciato in sede di Mediazione

La Domanda di Mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante. L'Adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Convocata. La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di Mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle Indennità versate. La domanda si intende rinunciata, senza diritto di rimborso di quanto già versato, in caso di mancato pagamento della totalità dell'Indennità dovuta.

Il primo incontro si svolge nella stessa giornata con la durata massima di due ore e non può essere prorogato in date successive. L'incontro che si dovesse protrarre oltre le due ore si intenderà come incontro successivo.

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro (art. 28 DM 150/23).

Nel corso del primo incontro, il Mediatore nominato illustrerà le ulteriori spese di Mediazione dovute per gli incontri successivi in base ai criteri e alle tabelle seguenti regolate dal DM 150/23 e le modalità di pagamento.

B. SPESE DI MEDIAZIONE IN CASO DI CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO E PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI (IMPORTI MINIMI APPLICATI DA CONCILIAMOCI)

In caso di conciliazione al primo incontro di Mediazione e quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione, le Parti sono tenute a versare le ulteriori spese di Mediazione di cui alla Tabella che segue (art. 30 del DM 150/23) corrispondenti agli importi minimi inderogabili applicati da Conciliamoci dei relativi scaglioni di valore della Tabella A del DM 150/23.

Tabella A del DM 150/23 al netto delle spese di mediazione già corrisposte per il primo incontro	Spese di Mediazione in caso di conciliazione al primo incontro e per gli incontri successivi al primo			
Valore della lite	Materie obbligatorie, delegate dal giudice e per clausola contrattuale ⁴		Materie volontarie	
	Minimi (IVA esclusa)	Minimi (IVA inclusa)	Minimi (IVA esclusa)	Minimi (IVA inclusa)
Fino a € 1.000	€ 16	€ 19,52	€ 20	€ 24,40
Da € 1.001 a € 5.000	€ 32	€ 39,04	€ 40	€ 48,80
Da € 5.001 a € 10.000	€ 136	€ 165,92	€ 170	€ 207,40
Da € 10.001 a € 25.000	€ 256	€ 312,32	€ 320	€ 390,40
Da € 25.001 a € 50.000	€ 480	€ 585,60	€ 600	€ 732,00
Da € 50.001 a € 150.000 e indeterminabile	€ 824	€ 1.005,28	€ 1.030	€ 1.256,60
Da € 150.001 a € 250.000	€ 1.064	€ 1.298,08	€ 1.330	€ 1.622,60
Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.864	€ 2.274,08	€ 2.330	€ 2.842,60
Da € 500.001 a € 1.500.000	€ 2.984	€ 3.640,48	€ 3.730	€ 4.550,60
Da € 1.500.001 a € 2.500.000	€ 3.544	€ 4.323,68	€ 4.430	€ 5.404,60
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.064	€ 6.178,08	€ 6.330	€ 7.722,60
Oltre € 5.000.000	0,16%	0,16% + Iva	0,2%	0,2% + Iva

Con l'Accordo delle Parti, per Mediazioni di particolare complessità, possono essere applicati importi diversi dalla Tabella di cui sopra nel limite dei valori minimi dello scaglione successivo.

⁴ Importi ridotti di un quinto ai sensi dell'art. 28, comma 8, del DM 150/2023.

C. MAGGIORAZIONI IN CASO DI CONCILIAZIONE E COMPLESSITA'

In caso di conciliazione al primo incontro o in incontri successivi al primo, le spese di Mediazione riportate nella Tabella precedente sono soggette ai seguenti aumenti da corrispondere alla conclusione della procedura per la consegna del verbale finale di Mediazione (art. 30 del DM 150/2023).

Maggiorazioni per conciliazione nelle cd. "Materie Obbligatorie", per le Mediazioni delegate dal Giudice e per Clausola Contrattuale

Valore della lite	Per conciliazione al primo incontro		Per conciliazione agli incontri successivi	
	+10% (IVA esclusa)	+10 (IVA inclusa)	+25% (IVA esclusa)	+25% (IVA inclusa)
Fino a € 1.000	€ 6,40	€ 7,81	€ 16,00	€ 19,52
Da € 1.001 a € 5.000	€ 12,80	€ 15,62	€ 32,00	€ 39,04
Da € 5.001 a € 10.000	€ 23,20	€ 28,30	€ 58,00	€ 70,76
Da € 10.001 a € 25.000	€ 35,20	€ 42,94	€ 88,00	€ 107,36
Da € 25.001 a € 50.000	€ 57,60	€ 70,27	€ 144,00	€ 175,68
Da € 50.001 a € 150.000 e indeterminabile	€ 96,00	€ 117,12	€ 240,00	€ 292,80
Da € 150.001 a € 250.000	€ 120,00	€ 146,40	€ 300,00	€ 366,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 200,00	€ 244,00	€ 500,00	€ 610,00
Da € 500.001 a € 1.500.000	€ 312,00	€ 380,64	€ 780,00	€ 951,60
Da € 1.500.001 a € 2.500.000	€ 368,00	€ 448,96	€ 920,00	€ 1.122,40
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 520,00	€ 634,40	€ 1.300,00	€ 1.586,00
Oltre € 5.000.000	+10% sulle spese di mediazione	+10% sulle spese di mediazione	+25% sulle spese di mediazione	+25% sulle spese di mediazione

Maggiorazioni per conciliazione in tutte le materie del contenzioso civile e commerciale relative a diritti disponibili (cd. "Materie Volontarie")

Valore della lite	Per conciliazione al primo incontro		Per conciliazione agli incontri successivi	
	+10% (IVA esclusa)	+10% (IVA inclusa)	+25% (IVA esclusa)	+25% (IVA inclusa)
Fino a € 1.000	€ 8,00	€ 9,76	€ 20,00	€ 24,40
Da € 1.001 a € 5.000	€ 16,00	€ 19,52	€ 40,00	€ 48,80
Da € 5.001 a € 10.000	€ 29,00	€ 35,38	€ 72,50	€ 88,45
Da € 10.001 a € 25.000	€ 44,00	€ 53,68	€ 110,00	€ 134,20
Da € 25.001 a € 50.000	€ 72,00	€ 87,84	€ 180,00	€ 219,60
Da € 50.001 a € 150.000 e indeterminabile	€ 120,00	€ 146,40	€ 300,00	€ 366,00
Da € 150.001 a € 250.000	€ 150,00	€ 183,00	€ 375,00	€ 457,50
Da € 250.001 a € 500.000	€ 250,00	€ 305,00	€ 625,00	€ 762,50
Da € 500.001 a € 1.500.000	€ 390,00	€ 475,80	€ 975,00	€ 1.189,50
Da € 1.500.001 a € 2.500.000	€ 460,00	€ 561,20	€ 1.150,00	€ 1.403,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 650,00	€ 793,00	€ 1.625,00	€ 1.982,50
Oltre € 5.000.000	+10% sulle spese di mediazione	+10% sulle spese di mediazione	+25% sulle spese di mediazione	+25% sulle spese di mediazione

Maggiorazioni per Complessità ed Esperienza del Mediatore

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del DM 150/2023 in caso di Conciliazione in incontri successivi al primo, in aggiunta alla maggiorazione per la Conciliazione, le Spese di Mediazione possono essere maggiorate fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- Esperienza e Competenza del Mediatore designato su concorde indicazione delle parti
- Complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al Mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri



D. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE

Ai sensi dell'art. 29 del DM n. 150/23, il valore della lite è indicato nella Domanda di Mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del Codice di Procedura Civile. Quando tale indicazione non è possibile la Domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L'atto di Adesione che introduce un'ulteriore Domanda ne indica il valore. Quando la Domanda o l'atto di Adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l'Accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento (ai sensi dei commi da 1 a 4 dell'art. 29 del DM150/23) il Responsabile ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

E. AGEVOLAZIONI FISCALI

Ai sensi del D. LGS 28/10 riformato e dei Decreti 1 agosto 2023, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

- Il verbale contenente l'Accordo di Conciliazione è esente dell'Imposta di Registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l'Imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
- Un Credito d'Imposta fino a € 600 per le Indennità di Mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di Mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per Persona Fisica e € 24.000 per Persona Giuridica. Il Credito d'Imposta è ridotto alla metà in caso di mancata Conciliazione.
- Un Credito d'Imposta fino a € 518 commisurato al Contributo Unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell'Accordo di Conciliazione.
- **Il Patrocinio a Spese dello Stato alla parte non abbiente** per l'assistenza dell'Avvocato se è raggiunto l'Accordo in Mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
- **Il Patrocinio a Spese dello Stato alla parte non abbiente** per le Indennità di Mediazione, a prescindere dall'esito della Mediazione.

F. MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati tramite:

- Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:

Per le procedure depositate presso la sede di Conciliamoci
BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. IBAN: IT 10 F 07090 24205 005010155044 Intestato a: CONCILIAMOCI SRL A SOCIO UNICO

Causale: È obbligatorio indicare nella causale del Bonifico la città della sede di Conciliamoci, il nominativo e la data del deposito della Domanda di Mediazione o il numero di protocollo della procedura indicato nella lettera di convocazione.

- 1): RIMINI, Vittorio Verde, *data di deposito* (per deposito domanda di mediazione), Spese di Indennità
- 2): RIMINI, Vittorio Verde, prot. n 232/23 (per procedura già protocollata) Spese di Indennità



- Carta di Credito o Bancomat presso la sede di Conciliamoci

L'avvenuto pagamento delle Spese di Avvio, delle Spese di Mediazione e Spese Vive, insieme alla comunicazione dei dati per la fatturazione elettronica in sede di compilazione della Domanda di Mediazione e di Adesione, sono condizioni necessarie per il rilascio del verbale.

E. DATI DI FATTURAZIONE E CREDITO D'IMPOSTA

Le parti in Mediazione devono indicare i dati per l'emissione della Fattura al momento del deposito della Domanda e dell'Adesione.

Per accedere ai benefici previsti dal Credito d'Imposta regolati dal Decreto del Ministero della Giustizia del 1 Agosto 2023, il beneficiario dovrà produrre entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione della procedura di Mediazione - tramite una piattaforma messa a disposizione dal Ministero della Giustizia in via di allestimento - la Fattura emessa da Conciliamoci (intestata al beneficiario), prova dell'avvenuto pagamento, i dati identificativi della procedura di Mediazione e il suo esito.

A tal fine, Conciliamoci emetterà Fattura alle parti in Mediazione. Il pagamento delle Indennità e la richiesta di emissione di fatture a soggetti diversi dalle parti coinvolte in Mediazione potrebbe non consentire l'accesso ai benefici previsti dal Credito d'Imposta.